



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE
SETTORE 02 - WELFARE: IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE
SOCIALE, CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE, CONTRASTO ALLA POVERTA',
FAMIGLIA E SERVIZI EDUCATIVI, TERZO SETTORE, VOLONTARIATO E SERVIZIO
CIVILE. IMPLEMENTAZIONE MISURE FSE PROGRAMMAZIONE 21/27 OBIETTIVO
SPECIFICO INCLUSIONE.**

Assunto il 03/08/2023

Numero Registro Dipartimento 2603

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11310 DEL 03/08/2023

Oggetto: Provvedimento di iscrizione dell'Ente FONDAZIONE MUSEO DEL RAME E DEGLI ANTICHI MESTIERI ETS (rep. n. 0034448; CF: 98120240787) nella sezione “ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 22 comma 1-bis del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito "Codice del Terzo Settore";

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del Codice del Terzo Settore;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art.46, comma 1, lett. **G** del D.Lgs 117/2017 presentata dal dott. Stefano Camilleri, Notaio in Cosenza, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis del medesimo Codice, in data **16/05/2023**, per l'iscrizione dell'Ente **FONDAZIONE MUSEO DEL RAME E DEGLI ANTICHI MESTIERI ETS** (C.F.:**98120240787**– rep. n. **0034448** – prot. n.**222184** del **17/05/2023**) con sede in VIA SERRA SNC - 87045 DIPIGNANO (CS);

PRESO ATTO CHE l'Ente **FONDAZIONE MUSEO DEL RAME E DEGLI ANTICHI MESTIERI ETS** (C.F. 98120240787) con sede in VIA SERRA SNC - 87045 DIPIGNANO (CS) risulta iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Prefettura di Cosenza, ai sensi del DPR 361/2000, al n.458 con Decreto Prefettizio n.93359 del 25.09.2020;

PRESO ATTO CHE dall'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, in ossequio alla normativa di riferimento è risultato che:

- le finalità dell'Ente sono adeguate a quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia di Terzo Settore, giusto Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'articolo 9, c. 1, "*Procedimento di iscrizione*" del D.M. 106 del 15 settembre 2020 recante: *Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità' di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore*, non è richiesto di acquisire la prescritta informazione antimafia in quanto, dai bilanci prodotti risulta che l'Ente negli ultimi due esercizi consecutivi non ha raggiunto almeno due dei limiti dimensionali di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

PRESO ATTO della nota del MLPS prot. U.0001902 del 03.02.2022 che recita:

- *la norma originaria, la Legge-Delega n. 106/2016, che nel definire all'art. 4 comma 1 i principi e criteri direttivi alla base dell'elaborando CTS, individua alla lettera n) "prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;*
- *i casi individuati tassativamente appunto all'art. 48 comma 6 citato del CTS non sono estensibili ad libitum da parte degli Uffici del RUNTS, pena la violazione del principio di legalità, considerata la specifica delimitazione della disposizione e la necessità di assicurare l'omogenea applicazione del Codice sull'intero territorio nazionale, a presidio del principio di eguaglianza formale, richiamato da ultimo nella sentenza della Corte costituzionale n. 185/2018;*
- *è escluso che all'iscrizione al RUNTS sia subordinata la possibilità (sia essa di natura autorizzatoria ovvero concessoria o abilitativa) di svolgere determinate attività (ovvero quelle di interesse generale di cui all'art. 5 CTS);*
- *Il provvedimento di iscrizione al RUNTS è adottato al termine di un'istruttoria avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza delle condizioni poste dal Codice per la costituzione dell'organizzazione quale ente del Terzo settore: esso pertanto, all'esito del predetto accertamento di conformità dello statuto alle norme del Codice, attribuisce all'ente la qualifica di ETS. In ragione di tale conformazione, si deve escludere in radice che il provvedimento di iscrizione al RUNTS abbia "contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali": in tale prospettiva, può comprendersi la scelta del*

legislatore di prevedere l'acquisizione della documentazione antimafia in sede di iscrizione al RUNTS solo in specifiche ipotesi (ovvero in presenza di enti comunque aventi dimensioni ragguardevoli) per le quali tuttavia si è prevista l'informativa, di portata più ampia rispetto alla comunicazione.

VISTI:

- l'articolo 22, comma 1-bis, del Codice del Terzo Settore e gli articoli 9 e 17 del D.M. n.106 del 15/09/2020;

- l'articolo 47, comma 3, lettera c) del D.lgs 117/2017 e l'art. 9, comma 3, del D.M. 106/2020;

RILEVATO che l'istanza d'iscrizione è pervenuta incompleta degli allegati richiesti ai sensi dell'art.8 comma 5 del D.M. 106/2020, l'Ufficio regionale del RUNTS ha invitato l'Ente di cui trattasi, per il tramite della piattaforma informatica e contestualmente a mezzo pec, inviata in data 12.07.2023 in atti, ad integrare la documentazione mancante;

PRESO ATTO che l'Ente di cui trattasi in data 01.08.2023 ha provveduto all'invio, tramite pec in atti, dell'integrazione documentale richiesta;

VISTO altresì, l'articolo 47, comma 4, del Codice del Terzo Settore il quale recita "decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda d'iscrizione s'intende accolta";

CONSIDERATO CHE non è necessario acquisire l'informativa antimafia in quanto non risultano superati i limiti dimensionali previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

VERIFICATA la regolarità formale della documentazione presentata;

PRESO ATTO altresì dell'attestazione della sussistenza del patrimonio dell'Ente pari ad euro 172.145,69 (Centosettantaduemilacentotrentacinque/69) in conformità all'art.22, comma 4 del Codice del Terzo Settore;

RITENUTO l'istanza di iscrizione in argomento in regola con le norme dettate dalla sopra citata normativa;

VISTI:

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, avente ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la L.R. 12 agosto 2002, n. 34, avente ad oggetto "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 226 del 31 maggio 2021, avente ad oggetto "Individuazione della struttura regionale competente per la gestione territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore in attuazione dell'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)";
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. Abrogazione del Regolamento Regionale 20 aprile 2022 n. 3, s.m.i.";

- il D.D.G n. 16818 del 20 dicembre 2022 “D.G.R. 665 del 14/12/2022 Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali - conferimento obiettivi;
- il D.D.G n. 17170 del 23 dicembre 2022 “Adempimenti conseguenti alla D.G.R. 665 del 14 dicembre 2022. Approvazione Micro-Struttura Organizzativa del Dipartimento “Lavoro e Welfare”;
- la D.G.R. n. 704 del 28 dicembre 2022, con cui la Giunta Regionale, per le motivazioni ivi specificate, ha individuato – a conclusione della procedura di cui all’avviso pubblicato, ai sensi dell’art.19 del D.lgs n. 165/2001, il 15 dicembre 2022 – quale Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro e Welfare” il Dott. Roberto Cosentino, Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria;
- il D.P.G.R. n. 135 del 29 dicembre 2022 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro e Welfare” della Giunta della Regione Calabria al Dottore Roberto Cosentino;
- la D.G.R. n. 118 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025”;
- la D.G.R. n. 297 del 23 giugno 2023 avente ad oggetto “Avviso interno, riservato ai Dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria pubblicato sul sito web in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONE”;
- il D.D.G. n. 9355 del 30 giugno 2023 avente ad oggetto “D.G.R. 297 del 23 giugno 2023. Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: conferimento incarichi ai Dirigenti di livello non generale” con il quale è stato conferito l’incarico del Settore 2 Welfare alla dott.ssa Saveria Cristiano;
- il D.D.G. n. 9755 del 12 agosto 2022, con il quale è stata conferita alla Funzionaria Calìò Rita, la P.O. di 2ª Fascia denominata “Gestione dell’iscrizione degli Enti del Terzo Settore al RUNTS, adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro– Ambito Territoriale Centro e Nord”.

CONSIDERATO CHE l’adozione del presente provvedimento non comporta onere finanziari a carico dell’Ente;

ATTESTATO che il presente atto è formulato su proposta del Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

ACCERTATO CHE, a seguito dell’esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo Settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- **di iscrivere**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 1-bis del D. Lgs n.117/2017 e dell’art.17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020, l’ente **FONDAZIONE MUSEO DEL RAME E DEGLI ANTICHI MESTIERI ETS** (rep. n. 0034448; CF: 98120240787) nella sezione “ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE” del RUNTS;
- che a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale l’Ente **FONDAZIONE MUSEO DEL RAME E DEGLI ANTICHI MESTIERI ETS** (CF: 98120240787) è iscritto nel RUNTS, è sospesa l’efficacia dell’iscrizione al nr.458 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Cosenza, a cui sarà data comunicazione del presente provvedimento;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Rita Calì
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SAVERIA CRISTIANO
(con firma digitale)